



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 3.7.2000

**RAPPORTI ECONOMICI PER L'ANNO SPORTIVO 2000/2001 FRA
LE SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ED I
LORO TESSERATI**

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria per quanto previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, si trascrivono qui di sotto le norme relative ai rapporti economici tra le Società ed i tesserati per la stagione sportiva 2000/2001.

PARAGRAFO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per la Società della Serie A e B hanno diritto di percepire dalla Società di appartenenza un compenso globale annuo lordo, liberamente convenuto fra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

Il compenso annuo lordo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle seguenti misure:

SERIE A

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Calciatore professionista | Lire 46.978.000 |
| - Addestramento tecnico | Lire 21.462.000 |

SERIE B

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Calciatore professionista | Lire 40.576.000 |
| - Addestramento tecnico | Lire 18.473.000 |

PARAGRAFO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le Società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sottoindicate per ciascuna categoria:

SERIE A

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Allenatore della prima squadra | Lire 46.736.000 |
| - Eventuale allenatore in seconda | Lire 18.288.000 |

SERIE B

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Allenatore della prima squadra | Lire 37.592.000 |
| - Eventuale allenatore in seconda | Lire 16.256.000 |

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro